



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI
Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado
Via Cina, 4 – 00144 Roma
Distretto 20°- Ambito Territoriale Lazio 6
Scuola Polo per la Formazione Ambito 6
Tel. 06/5298735 - Fax 06/5293200
peo@mic8by001@istruzione.it - pec@mic8by001@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico RMIC8BY00L Sito: www.icmatteoricci.edu.it
Codice fiscale 97389090586 CodiciPAistsc_rmic8by001 Codice Univoco Ufficio UF9SCR

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 16 Maggio 2022

CONSIDERATO CHE

- Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a **distanza**.
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe **può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione** alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.
- La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.
- Per procedere alla valutazione finale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica (Delibera Collegio docenti del 29.10.2019 e n. del 16.5.2022):
 - Gravi motivi di salute, compresa la malattia da COVID-19 (debitamente certificati dal medico curante/PLS con indicazione dei giorni e/o dei periodi da scorporare per il computo delle assenze);
 - Terapie e/o cure programmate (debitamente certificati dal medico curante/PLS con indicazione dei giorni e/o dei periodi da scorporare per il computo delle assenze);
 - Partecipazione ad attività sportive e agonistiche nazionali, organizzate da federazioni riconosciute dal CONI (il cui certificato rilasciato dall'ente agonistico deve essere depositato agli atti della scuola con relativo calendario dei periodi da scorporare per il computo delle assenze);

- Gravi disagi socio familiari accertati dal Consiglio di classe con debita certificazione (verrà presa in considerazione solo quella depositata agli atti della scuola.

-Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti

IL CONSIGLIO DI CLASSE PUO' DELIBERARE LA NON AMMISSIONE

- “in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento”;
- qualora l'alunno/a presenti da 1 (una) a 5 (cinque) materie insufficienti;
- se NON si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza in un congruo numero di materie che risultano ancora insufficienti al momento dello scrutinio;
- se NON si è registrato un continuo impegno dell'alunno per raggiungere gli obiettivi minimi in un congruo numero di materie che risultano ancora insufficienti al momento dello scrutinio;
- se l'alunno NON ha manifestato alcun miglioramento anche a seguito delle attività di recupero proposte in un congruo numero di materie che risultano insufficienti al momento dello scrutinio.

L'alunno NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato, qualora presenti 6 (sei) o più materie insufficienti

Il Consiglio di Classe, non mancherà comunque di considerare ed accertare prima dello Scrutinio:

- che siano state debitamente effettuati e verbalizzati analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;
- **che la famiglia durante l'anno scolastico sia stata coinvolta nel percorso dell'alunno attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,) e che tutte le attività suddette siano state opportunamente verbalizzate e/o segnalate su RE;**
- che siano state debitamente verbalizzate ed eseguite forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunno per carenze nella partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica.

Per l'a.s. 2021/2022, **ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato**, vale, inoltre, quanto stabilito dall'OM MI 64/2022 art. 2 commi 1-3:

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Roma, 16.05.2022